



Prot. 510/20 B/1

Roma, 23 dicembre 2020

Ai Presidenti
delle Associazioni regionali FIDC

Ai Presidenti
delle Sezioni provinciali FIDC

Al Consiglio di Presidenza FIDC

Caro Presidente,

In attesa di una circolare interpretativa del Ministero dell'Interno, Ti comunico che il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, convertito in Legge il 27 novembre 2020 n. 159, ha modificato l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Di seguito riportiamo il comma 2 e 2 sexies dell'art. 103 modificato dall'art. 3-bis (proroga degli effetti amministrativi in scadenza) della suddetta legge:

“Comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”

“Comma 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.”

Pertanto, dalla lettura dei disposti normativi, le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza (tra cui il porto d'armi uso caccia) scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, **con l'intervenuta proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e con la modifica dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e, precisamente, fino al 3 maggio 2021.**

Alleghiamo alla presente comunicazione della Questura di Roma.

Cordiali saluti

Il Presidente

Massimo Buconi



Questura di Roma

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, 14.12.2020

OGGETTO: Proroga termini validità di titoli ed atti abilitativi comunque denominati a causa dell'emergenza Covid-19

- **AL SIG. VICE QUESTORE VICARIO** SEDE
- **AI SIG.RI DIRIGENTI DIVISIONI E UFFICI QUESTURA** LL.SS.
- **SIGG. DIRIGENTI DISTRETTI E**
- **COMM.TI P.S. - SEZIONALI E DISTACCATI** LL.SS.

Facendo seguito a pregresse comunicazioni relative alle disposizioni legislative riguardanti la proroga dei termini di validità di “*certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati*”, prevista dall’art. 103 del D.L 18/2020 (convertito in legge 27/2020) e ss.mm. e ii., adottato per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in atto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che in data 3 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 Novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante “ *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19*”.

Il summenzionato intervento legislativo, all’art. 3-bis, rubricato “*Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza*” al primo comma lett. a), ha modificato l’art. 103 co.2 del predetto decreto legge n. 18 del 2020, stabilendo che: *le parole “31 Luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti “la data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19”*.

Per effetto di tale modifica, il testo che ne risulta dispone che: “*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati(...), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 gennaio 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*”.


L'intervenuta proroga comporta conseguentemente che anche le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, la cui scadenza rientri nel predetto arco temporale (31.1.2020 - 31.1.2021), conservano validità fino al **3 maggio 2021**.

Per effetto dell'art 3-bis comma 1 lett b) della medesima legge 27 Novembre 2020, n. 159(entrata in vigore il 4.12.2020), tale proroga poi si applica **con effetto retroattivo** anche ai titoli scaduti tra il **1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020**.

La normativa in esame (D.L.125/2020 conv. in L.159/2020) , infine, ha disposto (con l'art. 1 co. 4-*quater*) altresì la modifica dell'art 104 del D.L. 18/2020 in tema di **documenti di riconoscimento e d'identità scaduti dal 31 gennaio 2020 in poi**, la cui validità, per effetto di tale modifica viene **prorogata al 30 aprile 2021**.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

IL QUESTORE
(Esposito)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards, positioned over the printed name of the Questore.